



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania  
SETTORE URBANISTICA  
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 83 Reg. Gen. Ord.

DEL 26 GIU. 2018

e n° 13 Urb.ca

DEL 26 GIU. 2018

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

## PROPRIETARI E RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sigg.:

- **CARANI Alfio** nato a Catania il 24/08/1945, C.F. CRN LFA 45M24 C351T proprietario per ½;
- **AVOLA Angela** nata ad Enna il 05/10/1956, C.F. VLA NGL 56R45 C342T proprietaria per ½ entrambi residente a San Giovanni La Punta (CT) in **Via G. Galilei n°3**;
- **CARANI Pierpaolo** nato a Catania il 17/06/1978, C.F. CRN PPL 78H17 C351P ed ivi residente in **Via De Caro n°50**.

## UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

**Via G. Galilei n°3**, già Via Catira n°11, in catasto fabbricati al foglio 7 particella 1072, sub.4

## ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. 724/94, prot. gen. n°5267 del 27/02/1995 ns. rif. A/214, presentata a nome **CARANI Alfio** nato a Catania il 24/08/1945 e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Catira n°11, c. f.: CRN LFA 45M24 C351T, diretta ad ottenere, ai sensi della L.N. 724/94, la concessione edilizia in sanatoria per avere eseguito abusivamente dei lavori edili, la cui tipologia d'abuso è la n°1, della tabella allegata alla L.N. 47/85, siti in questa Via Catira n°11;

Visto l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 01/10/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la nota prot. n°494/S.T./P.M. del 24/11/2003, del locale Corpo Polizia Municipale Servizi Territoriali, avente come oggetto: Informativa di reato per opere edilizie abusive eseguite nell'immobile sito in questa via Catira n°11 - ditta Carani Alfio e Avola Angela, nati rispettivamente a Catania il 24/08/1945 ed a Enna il 05/10/1956, e Carani Pierpaolo nato a Catania il 17/06/1978 e residenti in San Giovanni La Punta in via Catira n°11, dalla quale si rileva, alla data del sopralluogo del 18/11/2003, la realizzazione di ulteriori lavori edili abusivi, consistenti per come testualmente riportato in: " ... omississ ... che i lavori di cui al predetto intervento sono proseguiti con la esecuzione di un altro corpo di fabbrica a piano terra ad opera dei coniugi Carani/Avola, in corrispondenza del confine nord del lotto. Tale ulteriore manufatto, rilevato nell'aerofotogrammetria dell'ottobre 1993, è costituito da struttura mista e copertura a falde, occupa una superficie di circa mq. 70 ed è in atto utilizzato come deposito di materiale connesso con l'attività di sacchettificio ivi svolta dal Carani.

Altresì, sulle facciate lati sud ed ovest di uno dei due manufatti rilevati nel contesto dell'accertamento del 1988, utilizzato dal figlio dei proprietari sig. Carani Pierpaolo come luogo di residenza, è stata di recente installata una tettoia di circa mq. 80, con impiego di travi in legno poggianti su muri in blocchi di cemento vibro-compresso e tegolato di copertura, nonché un attiguo locale accessorio di circa mq. 12 in blocchi v.c. e copertura in legno e tegole da adibire a lavanderia.

La esecuzione della predetta tettoia e dell'attiguo locale w.c. sarebbe da imputare al sig. Carani Pierpaolo, per ammissione dello stesso e come confermato dalla sig.ra Avola, presenti entrambi alle fasi del sopralluogo e, come si evince dalle allegare ritrazioni, costituisce in sostanza ampliamento dell'adiacente manufatto con cui è direttamente collegato. ... omississ ...";

Vista l'ordinanza dirigenziale n°03/2004 del 16/01/2004, notificata in data 28/02/2004, con la quale veniva ingiunta la demolizione, la sospensione e messa in pristino di opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica del provvedimento, relativa alle opere edili abusive realizzate in questa via Catira n°11, di cui alla predetta informativa prot. n°494/S.T./P.M. del 24/11/2003, del locale Comando Polizia Municipale;

Vista la nota prot. n°270/S.T./P.M. del 03/06/2004, del locale Corpo Polizia Municipale Servizi Territoriali, avente come oggetto: Prosecuzione lavori edili abusivi nell'immobile sito in questa via Catira n°11 - ditta Carani Alfio ed Avola Angela, coniugi, nati rispettivamente a Catania il 24/08/1945 ed a Enna il 05/10/1956, e Carani Pierpaolo nato a Catania il 17/06/1978 e residenti in San Giovanni La Punta in via Catira n°11, dalla quale è emerso, alla data dell'ulteriore sopralluogo del 03/06/2004, che i lavori di cui sopra sono proseguiti, per come testualmente riportato consistenti in: " ... omississ ... La prosecuzione dei lavori è riferita alla esecuzione di tutte le rifiniture interne ed esterne della tettoia e dell'attiguo locale accessorio, tali da generare una nuova unità immobiliare che si presenta ammobiliata ed abitata dal sig. Carani Pierpaolo. Ciò in dispregio all'ordinanza dirigenziale n°03 del 16/01/2004 di sospensione, demolizione e messa in pristino notificata agli interessati il 28/02/2004. ... omississ ...";

Vista la concessione edilizia in sanatoria n°22/2016 del 16/03/2016, prot. gen. n°8248 del 16/03/2016, rilasciata ai signori Carani Alfio nato a Catania il 24/08/1945 e Avola Angela nata ad Enna il 05/10/1956, entrambi residenti a San Giovanni La Punta in Via G. Galilei n°3, per le opere eseguite abusivamente consistenti nella realizzazione di "Tre corpi di fabbrica "a" - "b" - "c", corpo "a" destinato a uso abitazione, corpo "b" destinato a laboratorio artigianale e corpo "c" destinato a deposito", siti in questa Via Catira n°11, oggi Via G. Galilei n°3, distinti al N.C.E.U. al foglio 7, particella 1072, subb. 2 e 3 (corpo "b" laboratorio artigianale) sub. 4 (corpo "a" civile abitazione);

Visto l'estratto di ordinanza dibattimentale proc. n°731/16 ES tra Carani Alfio +2 Ruolo Monocratico Giudice Montoneri del Tribunale di Catania IV Sezione Penale, del 11/01/2018, in atti al prot. gen. n°2808 del 25/01/2018, con il quale a seguito ordinanza del Tribunale del 09/01/2018, il Giudice Dott. Stefano Montoneri ha disposto la comparizione di testi all'udienza del 23/05/2018 per tale proc. n°731/16 ES;

Visto il verbale prot. n°397/UT del 21/03/2018, di questo Settore Urbanistica - Servizio Repressione Abusivismo Edilizio, con il quale, a seguito accertamento del 07/02/2018, è stato possibile addivenire alle seguenti conclusioni: " ... omississ ... Nel corso dell'odierno accertamento, esperito a seguito di sopravvenuta conoscenza delle Sentenze del Tribunale di Catania Sezione distaccata di Mascalucia, n. 255 del 08/05/2013 e successiva Sentenza n. 1229 del 21.04.2015 della Corte di Appello di Catania Terza Sezione Penale, si è potuto verificare lo stato dei luoghi, in relazione all'adozione della Concessione Edilizia in Sanatoria n°22/2016, al fine di poter appurare eventuali e possibili incongruenze temporali, in relazione al titolo abilitativo rilasciato ed all'epoca di realizzazione delle opere.



Dalla definitiva disamina delle fasi di accertamento, si è potuto con certezza concludere che le opere identificate quale corpo "A", destinato alla civile abitazione, è stato realizzato successivamente al 31/12/93 -vedi informativa del locale Comando di Polizia Municipale prot. n°494/ST/PM del 24/11/2003 e, pertanto sarà oggetto di revoca parziale all'interno della Concessione Edilizia in Sanatoria n°22/2016, unitamente alla porzione di un attiguo locale accessorio di circa mq. 12 in blocchi di cemento vibro - compresso e tegolato di copertura da adibire a lavanderia.

Inoltre, per quanto alle opere riscontrate nell'odierno accertamento e consistenti in:

- Modesta struttura precaria (mq. 2,00 circa), in prossimità del corpo "A".
- Frazionamento del corpo "B", da una unità immobiliare in n.2 unità immobiliari, sempre destinate ad attività artigianale, nuova apertura prospettica, nonché realizzazione con struttura precaria di un modesto w.c. (mq. 2,30 circa), sul prospetto Nord.
- Corpo "C", realizzazione di tettoia aperta da tre lati, posta a Sud del manufatto ha una struttura con profili in ferro e copertura con onduline, occupa una superficie di mq. 19,50 circa.

Tali opere descritte ed identificate quali nuovi abusi edilizi saranno oggetto successivamente di ordinanze repressive ai sensi di legge. ... omissis ...";

Vista la nota prot. gen. n°4753 del 09/02/2018, di comunicazione avvio procedimento di revoca parziale della concessione edilizia in sanatoria, n°22/2016 del 16/03/2016, per l'immobile sito in questa via G. Galilei n°3, già via Catira n°11 in ditta Carani Alfio e Avola Angela, con la quale veniva comunicato ai sensi dell'art.21 quinquies della L. 241/90, la revoca parziale della propria concessione edilizia in sanatoria n°22/0216 del 16/03/2016, nella parte in cui si concede il titolo abilitativo ai sensi dell'art.39 della legge n°724/94, limitatamente al corpo di fabbrica denominato "A", destinato ad uso civile abitazione, le cui lettere sono state notificate in data 09/02/2018;

Vista la nota dell'avv. Pietro Licandro del 13/02/2018, in atti al prot. gen. n°5467 del 15/02/2018, difensore dei sigg. Carani/Avola, con la quale deposita memorie a seguito notifica del provvedimento prot. gen. n°3855 del 01/02/2018 di sospensione S.C.A. prot. gen. n°1580 del 16/01/2018, ed altresì chiarisce in merito ai procedimenti penali dei suoi assistiti n°13498/03 R.G.N.R., con emissione della sentenza n°255/2013 del 08/05/2013, del Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Mascali, e, della successiva sentenza n°1229/2015 della Corte di Appello di Catania sezione terza penale, la quale conferma quella di primo grado. Ritenendo pertanto, che tali sentenze dato che si riferivano ai corpi di fabbrica "a" (immobile destinato a civile abitazione) e "c" (immobile destinato a deposito) della CES n°22/2016 del 16/03/2016, e non riguardano il laboratorio artigianale, indicato come corpo di fabbrica "b" ed oggetto del provvedimento di sospensione S.C.A., per tali ragione chiede la revoca di detto provvedimento di sospensione in argomento e di non procedere all'annullamento della segnalazione certificata di agibilità per l'immobile indicato come corpo "b" della CES n°22/2016 del 16/03/2016.

Visto il provvedimento di revoca parziale della concessione edilizia in sanatoria, n. 22/2016 del 16/03/2016, relativo all'immobile sito in questa via G. Galilei n°3, già via Catira n°11, in ditta Carani/Avola, prot. gen. n°6852 del 26/02/2018, notificato in data 27/02/2018, con la quale viene revocata, ai sensi dell'art.21 quinquies della L. 241/90, la propria precedente concessione edilizia in sanatoria n. 22/2016 del 16/03/2016, nella parte in cui si concede il titolo abilitativo ai sensi dell'art.39 della legge 724/94, limitatamente al corpo di fabbrica denominato "a", destinato ad uso di civile abitazione, unitamente al locale accessorio di circa 12 mq. in blocchi di cemento vibro compresso e copertura in legno e tegole, quindi viene confermato il restante contenuto della concessione edilizia in sanatoria n.22/2016 del 16/03/2016, in ditta Carani/Avola, relativamente ai corpi di fabbrica "b" destinato a laboratorio artigianale" e "c" destinato a deposito", la cui tipologia d'abuso è la n°1, della tabella allegata alla L.N. 47/85, siti in questa via G. Galilei n.3, già via Catira n.11, distinti al N.C.E.U. al foglio 7 particella 1072;

Vista la nota prot. n°65/ST/PM del 16/03/2018, del locale Comando Polizia Municipale –Servizi Territoriali, trasmessa a questo Servizio, ad oggetto: Ingiunzione alla demolizione di opere abusive n.100/2017 R. Dem, emessa nei confronti di Carani Alfio, Carani Pierpalo ed Avola Angela, meglio in premessa generalizzati, con la quale si comunica testualmente: "... omissis ... che questo Comando, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica – Ufficio Esecuzione Ordini Demolizioni, ha esperito accertamenti riferiti all'immobile sito in questa via Catira 11, oggi via G. Galilei 3, di proprietà dei sigg.ri Carani/Avola, meglio sopra generalizzati, a conclusione dei quali ha riscontrato la mancata ottemperanza al provvedimento di demolizione dell'A.G. in oggetto richiamato, eccezione fatta per la struttura in legno delle dimensioni di circa m. 2 x 3 per un'altezza di m. 2,50 con copertura spiovente in legno (accertato li'11/10/2005), da tempo demolita a seguito di procedura di espropriazione. In tale contesto, inoltre, sono stati rilevati tre manufatti accessori, anch'essi di natura abusiva e non ricompresi nel provvedimento di demolizione, riconducibili ad una tettoia in ferro e due piccoli casotti in alluminio, meglio descritti in allegato verbale di ispezione e ripresi nelle annesse foto 5,6 e 7. ... omissis ..."

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge n°241/90) prot. gen. n°10129 del 23/03/2018, le cui lettere risultano restituite per compiuta giacenza in data 30/04/2018;

Vista la nota di riscontro da parte dell'avv. Pietro Licandro, pervenuta a mezzo pec del 23/05/2018, a detta comunicazione di apertura del procedimento amministrativo, con la quale il medesimo legale difensore di fiducia dei sigg. Carani/Avola nel procedimento penale n.13498/03 R.G.N.R. e nel procedimento n.100/2017 R. Dem., in merito a detta comunicazione avanzata da questo Servizio ai suoi assistiti produce in allegato copia di provvedimento di sospensione ingiunzione di demolizione opere abusive del 22/02/2018, procedimento n.100/2017 R. Dem., emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dott. Angelo Brugaletta a seguito di istanza presentata in data 16/02/2018;

Vista la nota in atti al prot. gen. n°14338 del 27/04/2018, con la quale l'avv. Ines Belfiore, avanza ricorso al TARs sezione distaccata di Catania, nell'interesse del sigg. Carani/Avola, per l'annullamento del provvedimento emesso da questo Settore –Servizio Condono edilizio e Recupero Urbanistico prot. gen. n°6852 del 26/02/2018, notificato il



27/02/2018, con il quale è stata disposta revocata parziale della concessione edilizia in sanatoria n. 22/2016 del 16/03/2016, nella parte in cui annulla il titolo abilitativo ai sensi dell'art.39 della legge 724/94, limitatamente al corpo di fabbrica denominato "a", destinato ad uso di civile abitazione, unitamente al locale accessorio di circa 12 mq. in blocchi di cemento vibro compresso e copertura in legno e tegole, mentre lo conferma relativamente ai corpi di fabbrica "b" e "c". Per detto ricorso questo servizio, con nota prot. n°619/UT del 15/05/2018, ha già relazione al Dirigente Settore AA. GG., ritenendo opportuno la costituzione in giudizio;

Visto il provvedimento di Rettifica Concessione Edilizia in Sanatoria n°22/2016, prot. gen. n°14407 del 27/04/2018, notificato in data 04/05/2018, con il quale viene modificata la Concessione Edilizia in Sanatoria n°22/2016, per le opere eseguite abusivamente con la seguente consistenza: <<Corpo "b" destinato a due laboratori artigianali e corpo "c" destinato a deposito>>, siti in questa Via G. Galilei n°3, già Via Catira n°11, distinti al N.C.E.U. al foglio 7, particella 1072, sub. 2 - 3 - 5;

Preso atto che l'aerofotogrammetria e conseguente ortofoto, aggiornate al mese di agosto 2003 in dotazione all'Ufficio, trasmessa dall'ARTA Sicilia è collaudata alla data dell'agosto 2003 dall'ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

#### ORDINA

ai Sigg. **Carani Alfio, Avola Angela**, per come sopra meglio generalizzati, quali attuali titolari e, responsabili dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive di cui in premessa, per come descritte nella prima informativa prot. n°494/S.T./P.M. del 24/11/2003, del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali, con conseguente ordinanza dirigenziale n°03 del 16/01/2004, di ingiunzione di demolizione, sospensione e messa in pristino, notificata il 28/02/2004 e, nella successiva prot. n°270/ST/PM del 03/06/2004, del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali, riguardante la prosecuzione dei lavori con l'esecuzione di tutte le rifiniture interne ed esterne della tettoia dell'attiguo locale accessorio, tali da generare una nuova unità immobiliare già abitata, posta a piano terra, sita in questa via G. Galilei n°3, già via Catira n°11, posta in prossimità del confine sud del lotto, individuata come corpo "A", su grafici di progetto, censita in catasto fabbricati al foglio 7 particella 1072 sub. 4; nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

#### ORDINA

ai Sigg. **Carani Alfio, Avola Angela**, per come sopra meglio generalizzati, quale attuali proprietari e responsabili dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive di cui in premessa, per come descritte nel verbale di ispezione e constatazione dei luoghi del 07/02/2018 ed allegato alla nota prot. n°65/ST/PM del 16/03/2018, del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali, nonché accertamento da parte di questo Servizio, nota prot. n°397/U.T. del 21/03/2018, per altre opere a piano terra siti in questa via G. Galilei n°3, già via Catira n°11, consistenti nella realizzazione di: una modesta struttura precaria di mq. 2,00 circa, sul prospetto Nord del corpo "a"; altra struttura precaria adibita a locale w.c. di mq. 2,30 circa, sul prospetto Nord del corpo "b"; di una tettoia aperta da tre lati di mq. 19,50 circa, con struttura in profili di ferro e copertura con onduline, sul prospetto Sud del corpo "c"; nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

#### AVVERTE

- Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata: nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.
- Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.
- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile

del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.


- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

### DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla Tim.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.


San Giovanni La Punta, li

Il Tecnico Istruttore  
(Geom. M. Calvagno)





Il Funzionario Dirigente  
(Dott. M. Maccarrone)



### RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Messo  
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore  
\_\_\_\_\_

